

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1615

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCALIA, GITTI, CALVI, BIAGIONI, GALLI

Presentata il 10 ottobre 1959

Modifiche al trattamento economico-giuridico del personale degli Istituti di incremento ippico

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge con la quale s'intende apportare modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 30 giugno 1954, n. 549, ed all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, si è resa necessaria in considerazione di alcune lacune che si sono manifestate una volta posto in atto l'inquadramento dei dipendenti degli Istituti di incremento ippico.

In tutti gli Istituti di incremento ippico infatti vi sono graduati di truppa che per effetto della legge 30 giugno 1954, n. 549, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, sono stati inquadrati nel personale della carriera esecutiva con la qualifica di aiuto sorvegliante corrispondente ad applicato aggiunto.

Contrariamente ai restanti loro colleghi, i quali non essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, furono inquadrati nella carriera del personale ausiliario beneficiando degli scatti di stipendio per effetto dell'anzianità maturata durante il precedente servizio militare, non hanno goduto dello stesso beneficio perché passati di categoria e si trovano attualmente a percepire uno stipendio inferiore ai loro colleghi con eguale o minore anzianità di servizio come risulta da

un prospetto comparitivo che qui sotto riportiamo:

stipendio spettante ad un capo palafreniere con 11 scatti . . .	L. 45.421
assegno personale non pensionabile »	2.772
	<u>L. 48.193</u>

Stipendio attribuito ad un aiuto sorvegliante con scatto biennale	L. 36.126
assegno personale non pensionabile »	5.207
	<u>» 41.333</u>
In meno . . .	<u>L. 6.860</u>

stipendio da capo palafreniere fra 20 anni (21 scatti) — (lire 45.421 (1° luglio 1957) 10 scatti a lire 890)	L. 54.321
stipendio da applicato fra 20 anni (10 scatti) — (lire 40.330 più 10 scatti a lire 1.008) »	50.413
	<u>» 50.413</u>
In meno . . .	<u>L. 3.908</u>

D'altra parte se può apparire esatto che con l'inquadramento dei caporali e caporal-maggiori nel ruolo civile del personale ese-

cutivo si è effettuato un trasferimento di carattere eccezionale ad un ruolo di categoria superiore a quella di appartenenza ciò non lo è più in concreto per due motivi:

1°) i caporali e caporalmaggiori cui è stato concesso il trasferimento a categoria superiore dovevano essere in possesso di previsti requisiti; ebbene è proprio per il possesso di questi requisiti che se gli interessati avessero continuato nella carriera militare sarebbero arrivati al grado di maresciallo;

2°) non si crede quale vantaggio si creda avergli attribuito quando col transito di ruolo e di categoria, gli si viene a decurtare gli stipendi attuali e futuri, tali da portargli alla ultima conseguenza di andare a percepire una pensione inferiore a quella che avrebbero percepito se rimasti nella categoria inferiore.

Inoltre non è vero che con l'inquadramento dei graduati di truppa nel grado XIII della carriera esecutiva degli Istituti di incremento ippico si sia attuato un trasferimento di carattere eccezionale ad un ruolo di categoria superiore a quello di appartenenza. Detti graduati di truppa, infatti, nei ruoli del personale militare dei depositi cavalli stalloni, svolgevano *istituzionalmente* mansioni di ordine, quali caporalmaggiori e caporali di contabilità.

È da rilevare, ancora, che è stata riconosciuta l'anzianità a tutto il personale restante degli ex depositi e non ai graduati di truppa più volte prefati. Si è incorso in una ingiustizia perché ha risospinto in una posizione iniziale di carriera, anche sotto il profilo economico, personale che ha da 17 a 25 anni di attività di servizio alle dipendenze dello Stato, che sono già avanti negli anni ed ai quali per la situazione attuale è praticamente precluso un migliore avvenire.

Queste le ragioni che adduciamo relativamente in ordine all'articolo 1 della proposta di legge presentata.

L'articolo 2 modifica, in parte per il nucleo delle ragioni che suffragano l'articolo 1, ma relativamente ai sottufficiali, oltre ai graduati di truppa, un provvedimento che apporta limitazioni (il riconoscimento di soli 12 anni di anzianità di servizio) al diritto di tale personale a beneficiare, all'atto della prima promozione, della completa anzianità di tutto il servizio precedentemente prestato.

L'articolo 3, prendendo in considerazione i graduati ed i militari di truppa iscritti nei ruoli in soprannumero, tende a dare un più giusto riconoscimento a quegli elementi che; soprattutto perché più giovani tra i loro colleghi, non hanno trovata adeguata sistemazione nel ruolo. Essendo esiguo il loro numero possono essere del tutto assorbiti nel giro di pochi anni andando a ricoprire quei posti che si rendono man mano vacanti e che altrimenti sarebbero ricoperti da personale nuovo al lavoro degli Istituti e quindi di nessuna esperienza.

D'altra parte per non avere una sistemazione che potrebbe apparire discriminatoria e che comunque al termine di una onorata prestazione non potrebbero far beneficiare agli iscritti in soprannumero di un meritato trattamento di quiescenza, si è ritenuto equo proporre l'elevazione del già sancito 55° anno alla completa e normale anzianità di servizio.

Con l'articolo 4 non si è inteso apportare nessuna variante alle qualifiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma si è inteso riconoscere l'equiparazione del personale con qualifica di capo palafreniere e palafreniere alle carriere del personale ausiliario tecnico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale militare inquadrato nei ruoli previsti dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 549, e istituiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, ha diritto alla conservazione degli scatti biennali di anzianità validi agli effetti economici precedentemente maturati anche se fosse avvenuto un passaggio di categoria all'entrata

in vigore della legge 30 giugno 1954, n. 549, tenendo presenti le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti nell'inquadramento medesimo.

ART. 2.

Ai sottufficiali e graduati di truppa inquadrati nel ruolo del personale esecutivo, è considerata utile, ai fini della prima promozione, l'intera anzianità di servizio precedentemente prestato.

ART. 3.

I graduati militari di truppa non inquadrati nei ruoli, sono iscritti nei ruoli stessi e in soprannumero e trattenuti in tale posizione fino al raggiungimento dei normali limiti di età. Potranno comunque occupare quei posti di ruolo ove nei medesimi si verificchino delle vacanze di qualsiasi natura fino al loro totale assorbimento.

ART. 4.

Ai fini della determinazione del trattamento economico, il personale con le qualifiche di capo palafreniere e palafreniere viene inquadrato nella tabella unica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 19, con i seguenti coefficienti:

Capi palafrenieri: coefficiente 173;

Palafrenieri: coefficiente 159.

ART. 5.

Al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di incremento ippico previsti dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 549, e istituiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, il periodo precedentemente prestato, quale personale militare in servizio presso i disciolti depositi cavalli stalloni, è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.